

<http://www.tutori.it/>

Torino, 11 febbraio 2006

Uffici di Pubblica Tutela al via in Piemonte

Il tavolo aperto per la definizione degli Uffici provinciali di pubblica tutela della Regione Piemonte ha concluso il suo lavoro con la predisposizione della Dgr 23/2006. Ricordiamo che la legge regionale n. 1/2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali" ha previsto all'art. 5, c.2, lett. J, l'Ufficio provinciale di pubblica tutela al fine di supportare i soggetti ai quali è conferito dall'autorità giudiziaria l'esercizio delle funzioni di tutore. Purtroppo la Dgr 23 si limita a rispondere al richiamato art. 5, c.2, lett. J della legge regionale 1/2004. Sarebbe stato necessario invece da parte regionale considerare la necessità di costituzione di un ufficio di pubblica tutela che non si limitasse a svolgere compiti «di supporto a favore dei soggetti ai quali è conferito dall'autorità l'esercizio delle funzioni di tutore» (compito per esempio assegnabile agli "Sportelli sociali" già previsti dalla Provincia di Torino) ma che assumesse direttamente – in accordo con i Giudici tutelari – la titolarità dell'esercizio di tali funzioni (quantomeno in quelle situazioni nelle quali è evidente l'oggettiva impossibilità di garantire una efficace rappresentanza delle persone interdette). Si legga a questo proposito l'importante articolo: "PUBBLICA TUTELA E DIFESA DEI DIRITTI DEL TUTELATO" di Mauro Perino pubblicato su Prospettive assistenziali n. 150/2005.

La Dgr 23/2006, già pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale n. 6 del 9 febbraio 2006 è qui di seguito riportata.

Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 /02 /2006

Deliberazione della Giunta Regionale 16 gennaio 2006, n. 23-1988, **MODALITA' E CRITERI DELL'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, LETT. J) DELLA L.R. N. 1/2004**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera

di approvare i seguenti criteri e modalità per l'istituzione dell'ufficio provinciale di pubblica tutela in attuazione del disposto dell'art. 5, comma 2, lett. j, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1.

CRITERI

Le attività dell'ufficio provinciale di pubblica tutela sono svolte, con riferimento al contenuto proprio dei compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali è conferito dall'Autorità giudiziaria l'esercizio delle funzioni di tutore, curatore e amministratore di sostegno, e nel pieno rispetto delle competenze dell'amministrazione giudiziaria e delle altre amministrazioni pubbliche che intervengono in materia, in particolare quelle degli enti gestori di interventi e servizi sociali, secondo i seguenti criteri:

- a) fornire informazioni e documentazione per quanto attiene i diversi aspetti dell'attività svolta dai tutori, dai curatori e dagli amministratori di sostegno, anche in riferimento ai procedimenti giurisdizionali previsti dalle disposizioni vigenti in materia, ferme restando le attività dei competenti uffici giudiziari; in particolare, assicurare la necessaria informazione ed il collegamento con gli ordini professionali, per le specifiche prestazioni di consulenza professionale (giuridica, economico-finanziaria, fiscale, previdenziale, patrimoniale ecc.);
- b) operare in collegamento con altri soggetti pubblici e privati (INPS, comuni, enti gestori socio-assistenziali, ecc) che erogano prestazioni ed interventi assistenziali alle persone prive di autonomia;

- c) operare in collegamento con organi ed uffici che esercitano funzioni giurisdizionali in materia, assicurando ad essi la propria collaborazione nell'ambito dell'attività di supporto a tutori, curatori e amministratori di sostegno;
- d) attivare, nei limiti delle risorse disponibili, interventi formativi per operatori pubblici dei comuni e delle ASL, nonché i necessari collegamenti con soggetti che provvedono alla formazione degli operatori privati;
- e) assicurare il monitoraggio delle attività svolte dall'ufficio realizzando, compatibilmente alle risorse disponibili, raccolta e analisi di dati, eventuali indagini statistiche e sociali, nonché iniziative pubbliche di divulgazione ed approfondimento in materia (seminari, pubblicazioni ecc.);

Le attività di cui alle lettere a), b) e c) hanno carattere obbligatorio e costituiscono le prestazioni essenziali di base per assicurare uno standard minimo di servizi comuni su tutto il territorio regionale. A tal fine la Regione provvede a fornire una formazione iniziale agli operatori provinciali.

MODALITA'

La data di decorrenza dell'esercizio della funzione dell'ufficio provinciale da parte delle province è individuata dalla Giunta regionale nel provvedimento di riparto del fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali previsto all'art. 35, comma 8, della L.R. n. 1/04 ed è contestuale all'attribuzione delle risorse necessarie allo svolgimento della nuova funzione, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 4, della L.R. 20 novembre 1998, n. 34.

Nel medesimo provvedimento sono stabiliti:

- a) l'ammontare annuale delle risorse assegnate complessivamente per gli uffici provinciali di pubblica tutela;
- b) le modalità di riparto di tali risorse tra le province. Tali modalità devono comunque tener conto:
 - b1- della previsione di una quota "una tantum" per provincia per finanziare le spese di avvio.
 - b2- della previsione di una quota fissa per ogni provincia che garantisca l'operatività di un dipendente a tempo pieno e uno a tempo parziale.
 - b3- della previsione di una quota variabile per ogni provincia in funzione del numero dei provvedimenti pendenti presso ogni Tribunale alla data del 31-12-2004 e di ogni altro indicatore.

Le quote provinciali sono determinate ed attribuite in via sperimentale per un periodo di due anni e sono soggette a revisione in presenza di fattori di valutazione.

La quota assegnata alle province per l'istituzione dell'ufficio di pubblica tutela è vincolata a tale funzione.

Le province forniscono gli elementi di conoscenza per la quantificazione delle risorse necessarie al nuovo servizio con un'analisi dettagliata della situazione sul proprio territorio, dei servizi che intendono attivare, delle risorse umane e finanziarie necessarie per tale attivazione, specificando quelle necessarie per la soddisfazione dello standard minimo di servizi come sopra definito.

Le province adottano un proprio provvedimento per istituire l'ufficio provinciale di pubblica tutela che si configura come struttura, articolata e funzionante in conformità al regolamento organizzativo di ciascuna provincia, che svolge le attività previste dalla legge regionale secondo i criteri e le modalità stabiliti con la presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.